



# Comune di Monteforte Irpino

Provincia di Avellino

DELIBERA DI CONSIGLIO n.64 del 28-12-2017 COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 64 Del 28-12-2017

<b>Oggetto:</b>	<b>Atto di programmazione per la riscossione coattiva Entrate comunali: provvedimenti.</b>
-----------------	--

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore **18:13**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima Convocazione.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **MOSCHELLA EUGENIO** incaricato della redazione del presente verbale.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

<b>GIORDANO COSTANTINO</b>	<b>P</b>	<b>TOMEIO CARMINE</b>	<b>P</b>
<b>della BELLA MARTINO</b>	<b>P</b>	<b>LOMBARDI PIERCARMINE</b>	<b>P</b>
<b>VITALE LIA</b>	<b>P</b>	<b>RENZULLI KATIA</b>	<b>A</b>
<b>VALENTINO GIULIA</b>	<b>P</b>	<b>DE STEFANO ANTONIO</b>	<b>A</b>
<b>FAMIGLIETTI CARLA</b>	<b>P</b>	<b>DE FALCO MARCO</b>	<b>A</b>
<b>PICIOCCHI ANGELO</b>	<b>P</b>	<b>CANONICO ANTONELLA</b>	<b>P</b>
<b>AIROLA ASSUNTA</b>	<b>P</b>	<b>de CUNZO PAOLA</b>	<b>A</b>
<b>NAPOLITANO VINCENZO</b>	<b>P</b>	<b>MOTTA CHIARA MARIA</b>	<b>P</b>
<b>MELI SALVATORE</b>	<b>A</b>		

ne risultano presenti: 12                      assenti : 5

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **NAPOLITANO VINCENZO** in qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

.....in prosieguo di seduta

Il **Presidente** cede la parola al Vicesindaco, nonché Assessore al Bilancio, **Martino della BELLA**, il quale riferisce al Consiglio quanto segue, estraendo più concetti dalla relazione prot. n. 0015641 del 19.12.2017 a firma del Responsabile del II settore, dott.ssa Fabiola Frarricciardi:

“L'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni” riconosce ampia facoltà ai comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate ad eccezione delle fattispecie espressamente sottoposte alla riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione. L'art. 23 della Costituzione stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Il suddetto articolo dà la facoltà di gestire le fasi dell'entrata con le seguenti modalità:

- Gestione diretta in economia, anche in forma associata;
- Affidamento mediante procedura di gara a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
- Operatori degli Stati membri stabiliti in un paese dell'UE;
- Società a capitale interamente pubblico di cui all'art. 113, comma 5, lett.c) del TUEL con controllo analogo da parte dell'Ente;
- Società miste iscritte all'albo presso il Ministero delle Finanze, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo, a condizione che l'affidamento avvenga sulla base di procedura ad evidenza pubblica;

Il vigente regolamento delle entrate comunali approvato con delibera di C.C. 16 de 26.03.2009 ed in ultimo modificato con delibera di C.C. n. 3 del 14.02.2012, all'art. 5 stabilisce che alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, altre forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 - 28 della L. 8-6-1990, n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della L. 142/1990;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;
- d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n.43;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

Le entrate dell'ente sono gestite con le seguenti modalità:

- Per le fasi di gestione ordinaria, accertamento, liquidazione e riscossione spontanea: gestione in forma diretta da parte del Comune attraverso l'esercizio dei poteri previsti dalla legge in capo al funzionario responsabile del Settore Economico-Finanziario, individuato nel responsabile del settore servizi finanziari;

- Per la riscossione coattiva:

secondo le procedure di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n.639, mediante notifica di ingiunzione di pagamento.

All'attualità il servizio di riscossione coattiva di tutte le Entrate dell'Ente viene garantito da Gamma Tributi s.r.l. attualmente iscritta alla prima fascia dell'albo, istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 446/97, dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate dei Comuni e delle Province.

La ditta Gamma Tributi sr.l. dovrà gestire il coattivo per gli accertamenti 2012 ICI, TARSU/TARI, TOSAP e ICP (Pubblicità) nonché i solleciti TARI 2015, nonché il coattivo

delle Entrate Patrimoniali, dando atto comunque che per il Settore Polizia Municipale (V Settore) l'ultimo coattivo relativo agli anni 2011-2012 è stato inviato ad Equitalia S.p.A.

E', quindi, necessario che in ragione di quanto stabilito dal Regolamento sulle Entrate Comunali ed in virtù dei dettami dell'art. 42 del TUOEL, si proceda ad un necessario atto di programmazione per la riscossione coattiva delle entrate comunali, garantendo l'inclusione delle stesse per poter avere un controllo dinamico e continuativo degli incassi relativi ai Titoli I (Tributarie) e IV delle (Entrate Extratributarie).

C'è da dire che l'art. 2 del DI 193/2016 stabilisce, infatti, che gli enti locali per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione delle proprie entrate hanno la facoltà di continuare ad avvalersi del nuovo soggetto pubblico che è subentrata ad Equitalia dal 1° luglio 2017. Il tutto, pare, senza la necessità di espletare alcuna procedura ad evidenza pubblica.

Il DI 193/2016, in verità, ha scritto la parola fine per Equitalia, la società pubblica controllata dall'Agenzia delle entrate nata in seguito alla riforma del sistema nazionale di riscossione introdotta dall'articolo 3 del DI 203/2005.

Al termine del regime di proroga (31.05.2017) concesso ad Equitalia, i comuni avrebbero dovuto effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate esclusivamente con lo strumento dell'ingiunzione fiscale, provvedendovi in modo diretto oppure mediante affidamento in favore dei soggetti individuati dal comma 5 dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997 (tra cui spiccano i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997).

Pertanto a seguito del comma 2 dell'articolo 2 del DI 193/2016 gli enti locali devono, necessariamente, avvalersi per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione o del nuovo soggetto pubblico "Agenzia delle entrate -riscossione", o di un soggetto diverso (concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997).

Sulla base dei buoni risultati ottenuti dalla Società Gamma Tributi ed in ragione del fatto che con l'ausilio di una società privata (iscritta all'albo di cui all'art. 53 del D.L.vo 446/97 e s.m.i.) sono state riscosse somme superiori rispetto alla gestione Equitalia S.p.A., appare conveniente rivolgersi ad un concessionario anche per un più efficace controllo delle informazioni e di tutte le fasi relative al coattivo, garantendo comunque un costante contraddittorio attraverso lo sportello per il cittadino presso l'Ufficio Tributi. Non da ultimo con il concessionario si garantirebbe una immediata verifica del gettito derivante dalla riscossione coattiva".

Alla luce di tutto quanto sopra, si propone di affidare il servizio di che trattasi ad un concessionario esterno iscritto all'albo di cui al D.Lgs 446/1997, mediante gara ad evidenza pubblica.

**Durante la prima parte dell'intervento innanzi riportato esce dall'aula la Consigliera Canonico Antonella ore 19:52 - Presenti 11.**

Terminato l'intervento di cui sopra, il Vicesindaco Martino della BELLA ritiene opportuno aggiungere dei dati. Si duole, nel frattempo, vista l'importanza dell'argomento, della mancanza dei Consiglieri di Minoranza e soggiunge, questa sera ci troviamo di fronte alla scelta del concessionario o optando il subentro diretto dell'Agenzia delle Entrate o scegliendo un soggetto privato secondo le disposizioni del D.L.vo n. 446/97. Il Vicesindaco pone una domanda ai presenti. Perché propendere per la seconda opzione? Perché i dati parziali in possesso dell'Ente propendono per questa seconda soluzione. Infatti tenendo conto che la fase coattiva è iniziata a cavallo tra l'anno 2016 e l'anno 2017, per cui si è ancora nella "pienezza" della procedura, gli accertamenti hanno restituito maggiori incassi.

C'è da dire, soggiunge, che con Equitalia S.p.A. si incassava meno del 10% ed anche, per la verità, con la CERIN, vecchio concessionario, con cui l'ente aveva un contratto fino al 2009, gli incassi oscillavano tra 11-12%. Egli, perciò, ritiene utile comunicare ai presenti i dati afferenti l'ICI 2008-2009, fase dell'ingiunzione fiscale, pari alla terza fase.

flusso	tributo	atti emessi	valore in riscossione	valore in riscossione al netto del discarico e	riscosso	definito ( riscosso + rate residue da	% riscosso su valori in riscossione al netto del

				del non nontificato		riscuotere)	dis caricato e del non notificato
Ingiunzioni fiscali Ici 2008-2009	ICI	327	€ 178.560,24	€93.839,73	€ 43.672,60	€ 46.295,33	46,54%

Per capire il lavoro svolto, afferma, bisognerebbe conoscere la procedura generale che si articola in quattro fasi: le prime due sono gestite direttamente dall' Ente, emissione **ruolo ordinario** ed in caso del mancato pagamento del cittadino emissione del **sollecito**. Di fronte ad ulteriore atteggiamento negativo del cittadino il Comune passa il fardello alla concessionaria, nel caso del Comune di Monteforte Irpino, Gamma Tributi srl, che emette decreto ingiunzione (terza fase) e successivamente alla 4° fase con il pignoramento presso terzi. La procedura coattiva prevede un aggio in favore del soggetto concessionario pari al 7,92%.

Il Vicesindaco, continua dicendo, che gli sarebbe piaciuto ricevere una domanda dalle Minoranze relativamente all'impinguamento di circa € 25.000,00 del capitolo dell'aggio in favore del Concessionario. Detto dato, riferisce, è un dato estremamente positivo, perché sta a significare che la capacità di recupero dei crediti è notevolmente aumentata, e dunque l'ente ha incassato molto di più rispetto a quanto previsto, per cui si è reso necessario aumentare il capitolo di spesa a favore del concessionario.

Il Vicesindaco restituisce ai presenti ulteriori dati afferenti le ingiunzioni fiscali Tari 2014

flusso	tributo	atti emessi	valore in riscossione	valore in riscossione al netto del discarico e del non nontificato	riscosso	definito ( riscosso + rate residue da riscuotere)	% riscosso su valori in riscossione al netto del discaricato e del non notificato
Ingiunzioni fiscali Tari 2014	TARI	1.212	€ 566.017,14	€ 271.808,28	€ 87.803,09	€ 101.748,25	32,30%

Le percentuali, dunque, dai dati forniti rappresentano un notevole incremento in termini riscossione che nel caso dell'ingiunzione fiscale Ici 2008/2009 è pari al 46,54%, ma soggiunge, anche volendo comparare gli incassi sul valore totale in riscossione si ha una percentuale del 23/24%, comunque, doppia rispetto agli incassi degli anni precedenti.

Con riferimento, continua il Vicesindaco, alla TARI 2012 la percentuale è del 32,33%, anche qui volendola comparare con il valore totale in riscossione ci si attesta tra il 16/17 % e, dunque, 5/6 punti in percentuale in più rispetto alle procedure coattive afferenti agli anni passati.

Si tenga conto, conclude il Vicesindaco **della BELLA**, che comunque gli atti non notificati saranno ovviamente rinotificati da parte del Concessionario ed in ogni caso la procedura coattiva sarà completata con la quarta fase, quella del pignoramenti presso terzi. Dunque, ci si attende un incremento degli incassi.

Terminato l'intervento del Vicesindaco **della BELLA**, il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITO** quanto innanzi relazionato dal Vicesindaco Martino della Bella;

**PREMESSO** che la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali possono essere effettuate tramite ruolo, ai sensi del D.Lgs 112/1999 oppure tramite ingiunzione fiscale così come disciplinato dal R.D. 14.04.1910 N. 639;

**PRESO ATTO CHE:**

- fino ad ora, la riscossione coattiva delle entrate dell'Ente è avvenuta tramite ruoli coattivi in carico sia iscritti all'Albo sia per il tramite di Equitalia Spa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203;
- in deroga alle varie normative ed alle disposizioni che si sono susseguite nel tempo la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, a decorrere dal 1<sup>a</sup> luglio 2017;
- a norma del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n.225 recante " Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" è stata modificata la disciplina in materia di riscossione;
- il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali previste dall'art. 9 comma 4 del D.L. 174/2012 e da ultimo dall'art. 53 del DL 69/2013, non ha ancora avuto attuazione;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'attività di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente affidata a "Equitalia S.p.A." non ha prodotto e non sta producendo i risultati che erano nelle aspettative dell'Amministrazione Comunale, mentre, di converso, l'attività di riscossione coattiva tramite Concessionario ha garantito un gettito superiore;
- al momento il Comune non ha al proprio interno risorse umane sufficienti e sistemi informatici adeguati per poter svolgere autonomamente ed in maniera efficace l'attività di riscossione coattiva delle entrate;
- l'attività di riscossione richiede particolari conoscenze e strutture che rendono preferibile l'affidamento a soggetti terzi con idonea professionalità e requisiti tra i quali l'iscrizione all'"Albo dei Soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi, di riscossione degli stessi e di altre entrate degli Enti Locali" istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 53 D.Lgs. 446/1998 e ss.mm.ii.;
- la riscossione diretta risponde all'obiettivo di dare completa applicazione a quella semplificazione degli adempimenti tributari voluta dalla più recente legislazione in materia che permetta non solo di risparmiare sui costi sostenuti dall'Ente, ma migliorare la qualità del servizio di riscossione offerto ai contribuenti;

**PRECISATO** che i Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs 446/1997 e oggi in virtù dell'articolo 7, comma 2, lett. gg-quater) D.L. 70/2011 come convertito in legge 106/2011 e modificato con legge 214/2011, sono legittimati a procedere direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate e che in tal caso l'unico strumento giuridico utilizzabile è quello dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910 anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del DPR 602/1973;

#### **CONSTATATO CHE:**

-all'interno dell'Ente non è possibile, né conveniente sul piano economico, implementare un nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione, per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della

riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali, tenuto anche conto che l'articolazione della struttura del Servizio tributi ha una dotazione organica sottodimensionata rispetto alle effettive necessità;

- ad oggi l'unico strumento utilizzabile in alternativa al ruolo esattoriale, è l'ingiunzione fiscale

di cui al R.D. n. 639/1910; l'attività di riscossione coattiva delle entrate è un'attività fondamentale per garantire l'equità fiscale tra i contribuenti;

**VISTO** CHE si ritiene opportuno procedere all'attivazione della riscossione coattiva in forma diretta dei crediti derivanti dal mancato pagamento dei tributi comunali attraverso la procedura di riscossione diretta con l'istituto dell'ingiunzione di pagamento;

**RICHIAMATO** il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 denominato "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed in particolare il comma 20 secondo il quale: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;

**VISTO** il Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, ed in particolare l'art. 13 comma 25-bis, secondo cui la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti per la forma di affidamento prescelta di cui al punto precedente deve essere inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata [osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it);

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra esposte, opportuno affidare il servizio di riscossione coattiva a ditta iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATI:**

- il D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2014;
- la Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 5 commi 1 e 2 del Regolamento Disciplinante i controlli interni;

**DATO ATTO** Che sulla proposta di che trattasi sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del TUOEL da parte del Responsabile del II° Settore;

**CON VOTI** 10 favorevoli espressi per alzata di mano e con l'astensione dichiarata dalla Consigliera Chiara Maria Motta (Movimento5stelle);

### **DELIBERA**

1. Per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e approvate di affidare ad una società esterna iscritta all'albo dei concessionari l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali a mezzo ingiunzione fiscale per la durata di anni tre, prendendo atto di quanto riportato nella relazione prot. n. 0015641 del 19.12.2017 a firma del Responsabile del II settore, dott.ssa Fabiola Fraricciardi.

2. Di dare mandato alla Responsabile del Settore Economico Finanziario affinché proceda all'adozione di tutti gli atti necessari e/o conseguenti alla strutturazione di detta gara, compresa la trasmissione della relazione copra citata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it).

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Presidente;

Rilevata la necessità e l'urgenza;

**CON VOTI** 10 favorevoli espressi per alzata di mano e con l'astensione dichiarata dalla Consigliera Chiara Maria Motta (Movimento5stelle);

### **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L. IN d.IGS N. 267/2000.**

PARERE: **Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Data: 19-12-2017

Il Responsabile del settore  
**F.to Dott.ssa FRARRICCIARDI  
FABIOLA**

PARERE: **Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Data: 19-12-2017

Il Responsabile del settore  
**F.to Dott.ssa FRARRICCIARDI  
FABIOLA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

II PRESIDENTE  
F.to NAPOLITANO VINCENZO

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MOSCHELLA EUGENIO

---

Il sottoscritto Segretario Generale su relata verbale del messo comunale

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal **17-01-2018** (art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Monteforte Irpino 17-01-2018

II SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. MOSCHELLA EUGENIO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Monteforte Irpino 17-01-2018

II SEGRETARIO GENERALE  
Dott. MOSCHELLA EUGENIO

---

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-12-2017 perché:  
decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);  
[ s] la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,  
D.Lgs. n. 267/2000);

Monteforte Irpino 17-01-2018

II SEGRETARIO GENERALE  
Dott. MOSCHELLA EUGENIO



**COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO**  
**(Provincia di Avellino)**  
**Via W. Loffredo, n.12 –Tel. 0825 752235 – Fax 0825/752227**  
**P. I.V.A. 00238090641**

*Comune di Monteforte Irpino (AV)*

**Prot. 0015641 del 19-12-2017**  
in Arrivo Ore 15:14:02  
Mitt.: AL CONSIGLIO COMUNALE

Al Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: ESTERNALIZZAZIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" riconosce ampia facoltà ai comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate ad eccezione delle fattispecie espressamente sottoposte alla riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione.

Il suddetto articolo dà la facoltà di gestire le fasi dell'entrata con le seguenti modalità:

- Gestione diretta in economia, anche in forma associata;
- Affidamento mediante procedura di gara a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
- Operatori degli Stati membri stabiliti in un paese dell'UE;
- Società a capitale interamente pubblico di cui all'art. 113 comma 5 lett.c) del TUEL con controllo analogo da parte dell'Ente;
- Società miste iscritte all'albo preso il Ministero delle Finanze, i cui soci provati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo, a condizione che l'affidamento avvenga sulla base di procedura ad evidenza pubblica.

Il vigente regolamento delle entrate comunali approvato con delibera di C.C. 16 de 26.03.2009 ed in ultimo modificato con delibera di C.C. n. 3 del 14.02.2012 all'art. 5 testualmente recita:

*"La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.*

*Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:*

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 - 28 della L. 8-6-1990, n. 142;*
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della L. 142/1990;*
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;*
- d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n.43;*
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs.*

tecniche, professionali, organizzative e finanziarie, acquisite nel corso degli anni, hanno consentito al Comune di Monteforte Irpino di raggiungere risultati lusinghieri.

La ditta Gamma Tributi sr.l. dovrà gestire il coattivo per gli accertamenti 2012 ICI TARSU/TARI TOSAP e ICP nonché i solleciti TARI 2015, nonché il coattivo delle Entrate Patrimoniali, dando atto comunque che per il Settore vigilanza l'ultimo coattivo relativo agli anni 2011-2012 è stato inviato ad Equitalia S.p.A.

E' quindi necessario che in ragione di quanto stabilito dal Regolamento sulle Entrate Comunali ed in virtù dei dettami dell'art. 42 del TUOEL, si proceda ad un necessario atto di programmazione per la riscossione coattiva delle entrate comunali, garantendo l'inclusione delle stesse per poter avere un controllo dinamico e continuativo degli incassi relativi ai Titoli I e IV delle Entrate.

C'è da dire che l'art.2 del DL. 193/2016 stabilisce, infatti, che gli enti locali per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione delle proprie entrate avevano la facoltà di continuare ad avvalersi del nuovo soggetto pubblico che è subentrato ad Equitalia dal 1° luglio 2017. Il tutto, pare, senza la necessità di espletare alcuna procedura ad evidenza pubblica.

Il DI 193/2016, in verità, ha scritto la parola fine per Equitalia, la società pubblica controllata dall'Agenzia delle entrate nata in seguito alla riforma del sistema nazionale di riscossione introdotta dall'articolo 3 del DI 203/2005.

L'articolo 1 del decreto stabilisce, infatti, che a decorrere dal 1° luglio 2017, le società del gruppo Equitalia sono sciolte e cancellate dal registro delle imprese. Le funzioni relative alla riscossione nazionale sono riattribuite all'Agenzia delle entrate e sono svolte mediante un nuovo ente pubblico economico di natura strumentale, denominato «Agenzia delle entrate-riscossione». Il nuovo ente subentra in tutti i rapporti giuridici di cui erano titolari le società del gruppo Equitalia ed assume la qualifica di agente della riscossione, con tutti i poteri previsti dal Dpr 602/1973.

Ancora oggi Equitalia continua ad occuparsi della riscossione delle entrate dei comuni, in virtù delle continue proroghe che hanno consentito ai predetti enti di mantenere l'affidamento in favore della società pubblica delle attività di riscossione delle entrate, già svolte in concessione dai previgenti concessionari della riscossione ante riforma del 2005. Infatti, il comma 25 dell'articolo 3 del DI 203/2005 permette ai Comuni di mantenere i predetti affidamenti in capo a Equitalia fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter) del DI 70/2011, successivamente prorogata al 31 maggio 2017 (articolo 2, comma 1, DI 193/2016). Le norme del DI 70/2011 stabiliscono la cessazione da parte di Equitalia dello svolgimento delle attività di accertamento e riscossione per conto dei comuni e delle società dagli stessi partecipate. Al termine del regime di proroga, quindi, i comuni avrebbero dovuto effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate esclusivamente con lo strumento dell'ingiunzione fiscale, provvedendovi in modo diretto ovvero mediante affidamento in favore dei soggetti individuati dal comma 5 dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997 (tra cui spiccano i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997). Soggetti però da scegliere (eccetto l'ipotesi dell'affidamento alla società "in house") con le procedure previste per i servizi pubblici locali, vale a dire con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dal codice dei contratti pubblici (aperte, ristrette, ecc.).

Lo scenario cambia radicalmente con la disposizione del comma 2 dell'articolo 2 del DI 193/2016. Quest'ultima consente infatti a tutti gli enti locali di continuare ad avvalersi per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione del nuovo soggetto pubblico "Agenzia delle entrate -riscossione", optando per tale soluzione mediante la semplice adozione di una deliberazione che doveva essere adottata entro il 1° giugno 2017. E comunque tale scelta può essere effettuata anche dopo la scadenza del citato termine, adottando l'apposita deliberazione entro il 30 settembre di ogni anno (comma 3 dell'articolo 2 del DI 193/2016).

Un'alternativa all'affidamento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione per la gestione del recupero coattivo è quella di affidare ad un soggetto diverso tale funzione. Potrebbe trattarsi di società in



# Comune di Monteforte Irpino

Provincia di Avellino

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 18-05-2018 COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 Del 18-05-2018

<b>Oggetto:</b>	<b>Gara affidamento per l'accertamento dei tributi e la riscossione coattiva delle entrate: determinazioni.</b>
-----------------	---

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciotto** del mese di **maggio**, alle ore **18:14**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima Convocazione.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **MOSCHELLA EUGENIO** incaricato della redazione del presente verbale.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

<b>GIORDANO COSTANTINO</b>	<b>P</b>	<b>TOMEIO CARMINE</b>	<b>P</b>
<b>della BELLA MARTINO</b>	<b>P</b>	<b>LOMBARDI PIERCARMINE</b>	<b>P</b>
<b>VITALE LIA</b>	<b>P</b>	<b>RENZULLI KATIA</b>	<b>P</b>
<b>VALENTINO GIULIA</b>	<b>P</b>	<b>DE STEFANO ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>FAMIGLIETTI CARLA</b>	<b>A</b>	<b>DE FALCO MARCO</b>	<b>P</b>
<b>PICIOCCHI ANGELO</b>	<b>P</b>	<b>CANONICO ANTONELLA</b>	<b>P</b>
<b>AIROLA ASSUNTA</b>	<b>P</b>	<b>de CUNZO PAOLA</b>	<b>P</b>
<b>NAPOLITANO VINCENZO</b>	<b>P</b>	<b>MOTTA CHIARA MARIA</b>	<b>P</b>
<b>MELI SALVATORE</b>	<b>A</b>		

ne risultano presenti: **15**

assenti : **2**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. NAPOLITANO VINCENZO** in qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

### ...in prosieguo di seduta

Il Presidente per l'argomento iscritto al quarto punto dell'ordine del giorno cede la parola al **Vicesindaco Martino della BELLA** il quale esordisce leggendo il documento di seguito riportato:

Il Consiglio Comunale con delibera n.64 del 28.12.2017, in un'ottica di programmazione per la riscossione delle entrate comunali, dava mandato al Responsabile del Settore Economico-Finanziario affinché si procedesse a strutturare una gara per l'affidamento ad una società esterna iscritta all'albo dei concessionari (di cui all'art. 53 del D.L. 456/97 e s.m.i.) dell'attività di **riscossione coattiva delle entrate comunali a mezzo ingiunzione fiscale** per la durata di anni tre.

**A questo punto rientra in aula il Consigliere Salvatore Meli – ore 19:21 – presenti 16.**

Considerato che è necessario proseguire con le iniziative mirate ad un'efficace azione di recupero dell'evasione dei tributi comunali non soltanto perché il contrasto a tale fenomeno risponde a criteri di giustizia fiscale e di equità oltre che di rispetto del principio di legalità e di progressività costituzionalmente sancito, ma anche in quanto si garantisce, con detta attività, una corretta gestione dell'Entrate di competenza dell'Ente assicurando gli equilibri finanziari senza ricorrere a particolari alchimie, che mal si coniugavano con il raggiungimento dei predetti obiettivi, nell'ottica di una più equa distribuzione del prelievo e, quindi della partecipazione dei contribuenti alla spesa pubblica locale.

A tal fine, risulta, perciò necessario supportare l'Ufficio Tributi, all'attualità con un solo dipendente a tempo determinato in scadenza il 1.10.2017, nelle attività di accertamento delle entrate. Si intende, nello specifico, affidare le attività di accertamento IMU TARI TOSAP per gli anni 2014-2015-2016.

Tali attività, infatti richiedono l'espletamento di una serie di procedure volte a:

- 1) controllare e bonificare i dati, correggendo gli eventuali errori ed inserendo le informazioni mancanti e/o necessarie, con riferimento a dichiarazioni, versamenti, dati anagrafici, situazione catastale e qualsiasi altro dato che possa avere riflessi sull'imposta municipale unica (IMU);
- 2) elaborare ed informatizzare i dati catastali richiesti ed inviati al Comune dai contribuenti a ruolo, sia quelli gestiti ed archiviati sia quelli cartacei ancora da caricare nel programma gestionale, al fine di una ottimizzazione della banca dati tributaria;
- 3) evidenziare, anche mediante gli incroci automatici tra le varie banche dati a disposizione degli uffici comunali, le anomalie relative all'assolvimento dell'imposta;
- 4) elaborare i dati dell'ufficio per permettere una stima del gettito, un puntuale controllo dei versamenti e delle rateazioni e consentire l'invio delle periodiche statistiche in particolar modo per i tributi ICI, IMU e TASI;
- 5) informatizzare le posizioni oggetto di verifica, in modo da consentire l'automatizzazione dell'attività di riscossione e di accertamento, con conseguente rapidità nell'emissione dei provvedimenti necessari.

La gestione dei servizi di accertamento per recupero evasione dei tributi di cui innanzi deve consentire all'Ente di raggiungere obiettivi primari quali l'equità fiscale tra i cittadini ed una migliore politica di bilancio, che siano consequenziali all'ottimizzazione delle risorse provenienti dalla fiscalità locale anche al fine di ridurre la mole dei residui attivi che incidono sul Fondo crediti di dubbia esigibilità, garantendo nel contempo un soddisfacente livello di servizi alla comunità.

La riscossione coattiva relativa agli avvisi di accertamento notificati e non pagati per gli anni di imposta 2014-2015-2016 verrà posta in essere dalla società attualmente affidataria fino alla scadenza della convenzione stipulata con delibera di G.C. n.132 del 5.11.2015 avente durata quinquennale, in forza del rapporto di adesione alla Centrale di Committenza ASMEL.

**Dato atto che non vi sono interventi in merito si passa alla votazione della proposta.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITO** quanto innanzi relazionato dal Vicesindaco Martino della Bella;

**PREMESSO** che il Consiglio Comunale con delibera n.64 del 28.12.2017 dava mandato al Responsabile del Settore Economico-Finanziario affinché si procedesse a strutturare una gara per l'affidamento ad una società esterna iscritta all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.L. 456/97 e s.m.i., dell'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali a mezzo ingiunzione fiscale per la durata di anni tre.

**CONSIDERATO** che è necessario proseguire con le iniziative mirate ad un'efficace azione di recupero dell'evasione dei tributi comunali per assicurare una corretta gestione dell'Entrate di competenza dell'Ente nonché un'equa distribuzione del prelievo;

**VISTA** la nota prot. 0005115 del 27.04.2018 con la quale il Responsabile del Settore Economico Finanziario evidenziava la necessità di supportare l'Ufficio Tributi, all'attualità con un solo dipendente a tempo determinato in scadenza il 1.10.2017, nelle attività di accertamento delle entrate.

**RITENUTO**, dunque necessario, per le motivazioni contenute nella nota del Responsabile del Settore Economico-Finanziario di cui al capoverso che precede, affidare con la stessa gara anche il servizio di accertamento in concessione delle entrate **IMU/TASI TARI TOSAP** per le annualità 2014-2015-2016;

**DATO ATTO** che la Società Gamma Tributi S.r.l. risulta affidataria del servizio di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente fino al 2020, giusta atto di regolamentazione dell'affidamento in concessione del servizio di accertamento dei tributi stipulato in data 01.12.2015 dal Responsabile del Settore Entrate e Servizi alla Persona a seguito di delibera di Consiglio Comunale n.132 del 5.11.2015 avente durata quinquennale, in forza del rapporto di adesione alla Centrale di Committenza ASMEL per le annualità 2010-2011-2012;

**DATO ATTO**, dunque, che l'affidamento della riscossione coattiva alla società aggiudicataria della gara decorrerà dal 1° dicembre 2020;

**VISTO** l'art. 5 commi 1 e 2 del Regolamento Disciplinante i controlli interni;

**DATO ATTO** che sulla proposta di che trattasi sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del TUOEL da parte del Responsabile del II° Settore;

**CON VOTI** favorevoli 9 palesemente espressi e sette astensioni dichiarate dai Consiglieri Antonio De Stefano, Marco De Falco e Antonella Canonico (Gruppo Patto Popolare per Monteforte), Salvatore Meli e Katia Renzulli ( Gruppo Sarà Bella) e Paola de Cunzo e Chiara Maria Motta (Gruppo Movimento5stelle);

## DELIBERA

1)Per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e approvate di affidare ad una società esterna iscritta all'albo dei concessionari l'attività di

accertamento in concessione delle entrate **IMU/TASI TARI TOSAP** per le annualità 2014-2015-2016.

2) Dare atto che la riscossione coattiva delle entrate comunali a mezzo ingiunzione fiscale per la durata di anni tre, avrà decorrenza 1° dicembre 2020.

3) Di dare mandato alla Responsabile del Settore Economico-Finanziario affinché proceda all'adozione di tutti gli atti necessari e/o conseguenti alla strutturazione di detta gara.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Presidente;

Rilevata la necessità e l'urgenza;

**CON VOTI** favorevoli 9 palesemente espressi e sette astensioni dichiarate dai Consiglieri Antonio De Stefano, Marco De Falco e Antonella Canonico (Gruppo Patto Popolare per Monteforte), Salvatore Meli e Katia Renzulli ( Gruppo Sarà Bella) e Paola de Cunzio e Chiara Maria Motta (Gruppo Movimento5stelle);

#### **DELIBERA**

**Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.E.L. in D.Lgs. n. 267/2000.**

PARERE: **Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Data: 27-04-2018

Il Responsabile del settore  
**F.to Dott.ssa FRARRICCIARDI  
FABIOLA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

II PRESIDENTE  
F.to NAPOLITANO VINCENZO

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. MOSCHELLA EUGENIO

---

Il sottoscritto Segretario Generale su relata verbale del messo comunale

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal **22-05-2018** (art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Monteforte Irpino 22-05-2018

II SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. MOSCHELLA EUGENIO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Monteforte Irpino 22-05-2018



II SEGRETARIO GENERALE  
Dott. MOSCHELLA EUGENIO

---

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-05-2018 perché:  
decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);  
[ s ] la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);

Monteforte Irpino 22-05-2018



II SEGRETARIO GENERALE  
Dott. MOSCHELLA EUGENIO